



COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO
PROVINCIA DI PESCARA

ORIGINALE

SETTORE 1° - AFFARI GENERALI

Registro Generale N. 511 del 05/04/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Registro di Settore N. 152 del 02/04/2014

OGGETTO :

COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO/ R.G. APPELLO SENTENZA N. 1650/2012 DEL GIUDICE DI PACE DI PESCARA. ULTERIORE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE.

CONSIDERATO che con Delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 25 luglio 2013 è stato approvato il Bilancio annuale di previsione, annualità 2013, la Relazione Previsionale e Programmatica e il Bilancio Pluriennale 2013/2015;

VERIFICATO CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 168 del 30 settembre 2013, veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi degli articoli 169 e 175 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

LETTI gli articoli 182, 183 e 191 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che contengono la disciplina per l'assunzione degli impegni di spesa;

LETTI gli articoli 182 e 184 del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in merito alle regole per la gestione della fase di liquidazione della spesa;

VERIFICATO CHE in data 6 novembre 2012 il Giudice di Pace di Pescara, Dott.ssa Schiazza, depositava la sentenza civile n. 1650/2012, in esito al procedimento avverso il verbale di violazione alle norme del Codice della Strada n. 000442/D/11, elevato per violazione dell'articolo 146, comma 3°, del vigente Codice della Strada;

CONSIDERATO CHE si ravvisava l'opportunità di proporre appello alla predetta sentenza civile n. 1650/2012 e si conferiva, all'uopo, incarico professionale all'Avv. Di Sabatino Christian con studio in Pescara, alla Via D' Avalos n. 66, con decreto sindacale n. 18 del 10 aprile 2013, per la difesa degli interessi dell'Amministrazione Comunale di Città Sant' Angelo nel procedimento giudiziario in appello alla sentenza civile n. 1650/2012 del Giudice di Pace di Pescara, Dott.ssa Schiazza, al quale sarebbe stato corrisposto un compenso pari all'attività professionale effettivamente espletata, liquidata in base a quanto statuito dal vigente DM 20 luglio 2012, n. 140 e comunque in misura non superiore a quella indicata nel

preventivo di cui alla nota dell' 11 aprile 2013, acquisita al protocollo dell' Ente in data 2 maggio 2013 al n. 13098;

CONSIDERATO CHE il procedimento giudiziale si concludeva con sentenza del Tribunale di Pescara, con cui si riformava la sentenza del Giudice di Pace appellata, nonché si condannava l'appellata al rimborso, in favore dell' Ente, delle spese di lite;

VERIFICATO che nell' attualità, appare prudentiale, attendere il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Pescara per poter procedere alla richiesta di refusione delle spese di lite nei confronti di parte avversa;

VISTA la determina di impegno n. 207 del 6 agosto 2013 del Settore II° - Programmazione, Finanza, S.I., con la quale si assumeva il relativo impegno di spesa in favore dell' Avv. Christian Di Sabatino, all' intervento 1 01 02 03 (codice SIOPE 1331), capitolo 2013/570/0, denominato “spese per liti, arbitraggi e risarcimenti” del bilancio 2013, dell' importo complessivo di €1.038,76;

VISTA la prenotula inoltrata dal legale di fiducia dell' Ente in data 27 novembre 2013, acquisita al protocollo dell' Ente in data 29 novembre 2013, prot. n. 33.556, ove si evidenzia un corrispettivo di € 1.046,32, quale compenso professionale per l' attività legale disimpegnata, calcolata applicando la tariffa minima individuata dal vigente D.M. 20.07.2012 n. 140;

CONSIDERATO che la Legge n. 148/2011 di conversione al D.L. 13 agosto 2011 n.138, nonché l' articolo 40, comma 1-ter del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 (come da ultimo modificato dall' art. 11, comma 1, lettera a) del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, hanno disposto l' aumento dell' aliquota ordinaria dell' Imposta del Valore Aggiunto al 22% a decorrere dal 1° ottobre 2013 e che ai fini dell' applicazione della nuova aliquota IVA occorre fare riferimento al momento di effettuazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, che deve essere individuato ai sensi del disposto normativo contenuto nell' art. 6, D.P.R. n. 633/1972;

CONSIDERATO che, secondo ai sensi e per gli effetti dell' art. 6, commi 2 e 3, D.P.R. n. 633/1972, le prestazioni di servizi si considerano effettuate all' atto del pagamento del corrispettivo ovvero alla data di emissione della fattura, se antecedente;

RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione della prestazione dovuta al legale di fiducia dell' Ente, corrispondendo quanto richiesto con la prenotula, predisposta effettuando i calcoli con la vigente aliquota I.V.A.;

CONSIDERATO che è necessario predisporre un ulteriore atto di impegno, al fine di poter liquidare correttamente la prenotula predisposta dall' Avv. Christian Di Sabatino con imputazione al capitolo 570, articolo 0 – bilancio esercizio corrente 2014, dell' importo di €7,56, derivante dalla differenza fra quanto dovuto, ossia € 1.046,32, e quanto già impegnato con determinazione n. 207 del 6 agosto 2013 del Settore II° Programmazione, Finanza e S.I. (ossia € 1.038,76), a causa dell' intervenuto aumento dell' aliquota I.V.A.;

RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione del compenso pari ad €1.046,32, dovuto al legale di fiducia dell' Ente, corrispondendo altresì l' imposta sul valore aggiunto, sulla base dell' aliquota attualmente vigente del 22%;

DATO ATTO che la determinazione 7 luglio 2011, n. 4 dell' Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dedicata alla tracciabilità dei flussi finanziari in applicazione dell' articolo 3 della legge 136/2010, afferma che “il patrocinio legale, cioè il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, sia inquadrabile nell' ambito della prestazione

d'opera intellettuale, in base alla considerazione per cui il servizio legale, per essere oggetto di appalto, richiede qualcosa in più, “un quid pluris per prestazione o modalità organizzativa” e conseguentemente non è necessario per l'affidamento di incarico di patrocinio acquisire il Codice Identificativo Gara;

VERIFICATO che anche in tal senso si è espressa la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata, con parere n. 19 del 3 aprile 2009, in quanto sostiene che “non sembra sufficiente l'aver qualificato “servizio” la prestazione libero professionale resa dall'avvocato per ritenerla senz'altro compresa nella categoria dei “servizi legali”, di cui all'allegato II B richiamato dall'articolo 20 del Codice dei contratti pubblici” e che trattasi di contratto di prestazione d'opera intellettuale che non può mutare la propria natura giuridica a seconda della personalità giuridica del committente, diversamente sarebbe appalto di servizi “il conferimento di incarico per prestazioni che prevedano, oltre al patrocinio legale delle vertenze che sorgeranno entro un arco di tempo determinato, anche l'attività di consulenza legale a favore dell'ente”;

CONSIDERATO che la prestazione d'opera intellettuale non è assoggettabile alla disciplina in materia di regolarità contributiva ed assicurativa (Documento Unico di Regolarità Contributiva), anche in considerazione del fatto che il libero professionista non è da annoverare fra i lavoratori autonomi obbligati ad avere la posizione Inail o Inps;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

PRESO ATTO CHE IL CONTO CORRENTE DEDICATO E' IL SEGUENTE IBAN
IT85B0843415400000000055502

PRESO ATTO che si procederà agli adempimenti relativi alla pubblicazione ai sensi di quanto disposto dal Decreto Legislativo n.33/2013;

D E T E R M I N A

1. assumere l'impegno di spesa di **€7,56** per la liquidazione della prenotula dell'Avv. Christian Di Sabatino, datata 27 novembre 2013, acquisita al protocollo dell'Ente in data 29 novembre 2013, prot. n. 33.556, dell'importo complessivo di €1.046,32, quale compenso professionale per l'attività legale disimpegnata, calcolata applicando la tariffa minima individuata con il vigente D.M. 20.07.2012 n. 140;
2. di imputare la somma complessiva di **€7,56** all'intervento 1 01 02 03, capitolo **2014/570/0** denominato "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti" del redigendo bilancio 2014;
3. di dare atto che l'importo pari ad **€1.038,76**, risulta impegnata all'intervento 1010203 (cod. SIOPE 1331), capitolo 2013/570/0, denominato “Compensi e rimborsi spese di gestione” del bilancio 2013, impegno assunto con determinazione n. 207 del 6 agosto 2013 del Settore II° - Programmaz. Finanz., S.I.;

4. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore dell'Avv. Christian Di Sabatino, con studio legale in Pescara, alla Via D'Avalos n. 66, Codice Fiscale DSBCRS73L02G482G - l'importo di **€1.046,32**, I.V.A. compresa, sul CC 000000055502 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO ABRUZZESE - CAPPELLE Agenzia FILIALE DI PESCARA cod. IBAN IT85B0843415400000000055502 ABI 08434 CAB 15400.

Letto e sottoscritto:

IL CAPO
SETTORE 1° - AFFARI GENERALI
D'ARCANGELO ANTONINO

VISTO : si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4
D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

data.....05/04/2014.....

IL RESPONSABILE
SETTORE 2° FINANZA
(Dott. Fabrizio Nerone)

Copia della presente determinazione viene consegnata all'Ufficio Mandati in data

L'ISTRUTTORE CONTABILE
(Rag. Roberto TRAVAGLINI)

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio OnLine per almeno 10 giorni, come stabilito dall'art. 45, comma 5, dello Statuto Comunale.